

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE G.I.P. — G.U.P.
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
artt. 409-411 c.p.p.

Il Giudice dott.ssa Claudia Pingitore,
sciogliendo la riserva di cui all'udienza camerale in data 25 febbraio 2022;

esaminati gli atti del procedimento suindicato nei confronti di **INDAGATO**, in atti generalizzato;

esaminata la richiesta di archiviazione del P.M. e l'opposizione alla stessa;

ritenuto che la richiesta di archiviazione debba essere accolta, all'esito delle indagini espletate; considerato, invero, che **DEBITRICE**, in qualità di legale rappresentante della **SOCIETA' DEBITRICE**, in data 22.03.2010, stipulava con l'istituto bancario "**BANCA CREDITRICE**" un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile dell'importo originario di E 130.000 e che la stessa provvedeva ad adempiere al pagamento di sole tre rate nei confronti dell'istituto bancario, rispettivamente di C 13.539,01 nell'anno 2011, di C 6.700 vj nell'anno 2012, di E 1.000 nell'anno 2013, per un valore complessivo di E 21.239,01;

considerato, altresì, che la **DEBITRICE** lamentava l'usurarietà del tasso soglia al momento della stipula del contratto di mutuo, poiché risultato maggiore rispetto al tasso soglia usura vigente al momento della stipula del contratto;

rilevato che, per giurisprudenza costante, "*Il momento determinante in tema di interessi ai fini dell'usura per la valutazione del superamento della soglia consentita è quello dell'avvenuta pattuizione, senza riguardo alla effettiva riscossione*" e che "*Le condizioni degli interessi usurari, sia corrispettivi sia moratori, devono essere valutati separatamente e con gli opportuni tassi soglia*" (cfr. Cass. sez. Unite n. 19597/2020);

rilevato che, nel caso in esame, il TAEG/TEG per gli interessi corrispettivi determinato *ex contractu* è del 4,34 %, quindi, non è superiore al tasso soglia pari al 4,38%, vigente nel primo trimestre dell'anno 2010 (periodo in cui è stato stipulato il contratto);

rilevato, altresì, che il tasso soglia di mora per i contratti conclusi dall'1 aprile 2003 al 30 giugno 2011 si determina sommando al TEGM il valore del 2,1%, il tutto maggiorato del 50%, ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente, e che, in riferimento alla tabella relativa al primo trimestre dell'anno 2010, il tasso soglia per gli interessi di mora è, pertanto, pari al 7,53% (2,92% + 2,1% = 5,02% x 1,5 = 7,53%), chiaramente superiore all'interesse di mora pattuito equivalente al 6,34% (TAN + 2%);

ritenuto, pertanto, alla stregua di tali operazioni, che i tassi applicati dall'Istituto di credito non risultano superare i tassi soglia vigenti al momento della stipula del contratto;

considerato, inoltre, che la querelante reclama l'occultamento dell'effettivo costo del denaro in quanto, a parere del perito di parte, il tasso in esame lavora in capitalizzazione composta; evidenziato, a tal proposito, che il mutuo con ammortamento alla francese (quale quello in esame) prevede il rimborso del capitale attraverso rate costanti posticipate e che ciascuna rata comprende sia una quota di interessi in via decrescente sia una quota capitale in via crescente, di talché il capitale residuo risultante ad ogni singola rata (come base di calcolo degli interessi che vengono a maturare nel periodo di riferimento della

Ordinanza di archiviazione, Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore, dell'8.3.2022

rata successiva) è di volta in volta costituito dal capitale residuo risultante dalla rata precedente, al netto della quota capitale compresa nella rata pagata;

rilevato che, per giurisprudenza costante, di legittimità e merito, si deve escludere che nel piano di ammortamento alla francese vi sia capitalizzazione composta, posto che l'utilizzo del suddetto metodo di ammortamento non comporta l'automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacché la quota interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario — importo già pagato con la/e rata/e precedente/i);

considerato, pertanto, che il metodo alla francese appare conforme agli artt. 1194 cc e 120 TUB e non viola l'art. 1283 cc. (cfr. in tal senso, da ultimo, sent. n. 1297/2022 Tribunale di Trapani);

considerato, da ultimo ed in ogni caso, che l'indagato **INDAGATO** è il direttore della filiale **BANCA CREDITRICE**, presso cui la sig.ra **DEBITRICE** ha stipulato il contratto di mutuo, e che lo stesso deve essere ritenuto esente da responsabilità, non potendogli attribuire la consapevole accettazione del rischio di interessi usurari, atteso che ai soli presidenti del Cda delle Banche, è stato riconosciuto lo svolgimento di un'attività in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, in quanto titolari del potere di erogazione del credito (Sent. Cassazione Penale Sez. H n. 4961/2017);

ritenuto, pertanto, che non siano utilmente esperibili ulteriori indagini e che conseguentemente non sia proficuamente esercitabile l'azione penale;
visti gli artt. 409-411 c.p.p.;

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede.

Si comunichi ai difensori presenti.

Cosenza, 8 marzo 2022

IL GIUDICE
Claudia Pingitore

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*